

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 10.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 giugno 1998.

(È approvato).

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 10,01).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Borghezio, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Finocchiaro Fidelbo, Folena, Gambale, Iacobellis, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Mantovano, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Rivera, Rosso, Stradella, Treu, Turco, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quaranta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno
(ore 10,02).

GIANNI RISARI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI RISARI. Signor Presidente, chiedo che l'Assemblea passi all'esame del disegno di legge n. 4782, al punto 8 dell'ordine del giorno della seduta odierna, recante la remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal centro di produzione Spa.

Essendovi una larga convergenza su questo provvedimento, anzi, l'unanimità, chiederei prima l'inversione dell'ordine del giorno e poi il rinvio in Commissione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la richiesta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Risari.

(È approvata).

Rinvio in Commissione del disegno di legge: Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (4782) *(ore 10,03).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal centro di produzione Spa.

Ricordo che nella seduta del 25 maggio si è svolta la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Manca il rappresentante del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Credo che il relatore intenda avanzare una richiesta procedurale.

Prego, onorevole Risari.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo, anche a nome del Comitato dei nove, che questo provvedimento venga rinviato in Commissione affinché sia assegnato in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che un attimo fa è stata votata l'inversione dell'ordine del giorno, al primo punto del quale vi era la discussione del documento in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale. È per questo motivo che il Governo non era presente.

Sulla proposta di rinvio in Commissione formulata dal relatore Risari, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro.

ELIO VITO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Siamo d'accordo, anche in base alla breve ricostruzione fatta dal relatore, sul rinvio in Commissione del provvedimento in oggetto, nonché sulla successiva richiesta di esame in sede legislativa, perché credo che dopo una lunga discussione tutte le forze politiche

siano pronte per arrivare alla definizione e conclusione di questa vicenda. Vogliamo solo rilevare, però, che nonostante l'iter che si è deciso di seguire, che apparentemente dovrebbe essere rapido e celere, il provvedimento si sarebbe comunque potuto discutere in aula; essendo infatti già previsto all'ordine del giorno, si sarebbero potuti esaminare gli emendamenti e licenziare il testo direttamente oggi. Siamo d'accordo con la proposta del relatore, cioè di trasferirlo alla Commissione cultura in sede legislativa, ma non vorremmo che ciò fosse motivato più che dall'articolo 1, quello sulle trasmissioni in diretta delle sedute parlamentari, dagli emendamenti che riguardano i quotidiani di partito; per questa parte, infatti, sarebbero state più utili ed opportune la discussione e l'approvazione in aula. Comunque, essendovi stata un'intesa in questo senso, ribadisco che siamo d'accordo sul trasferimento del provvedimento in Commissione.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI RISARI, *Relatore*. Signor Presidente, precisato che sono stato molto sintetico solo per cercare di far guadagnare tempo all'aula, vorrei dire, rispetto a ciò che ha detto l'onorevole Vito, che questa mia richiesta è stata approvata da tutti i componenti il Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 4782.

(È approvata).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento in

materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-ter n. 9-A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella riunione del 9 giugno scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Sgarbi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-ter, n. 9/A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-ter, n. 9/A.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nasce a seguito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi per il reato di diffamazione a mezzo stampa, trasmessaci dal tribunale di Varese e pervenuta alla Camera nell'ottobre 1995.

Nei confronti dell'onorevole Sgarbi il pubblico ministero ha presentato richiesta di rinvio a giudizio in data 1° settembre 1995, per avere, nel corso di una trasmis-

sione televisiva, offeso la reputazione dell'onorevole Umberto Bossi con frasi ingiuriose, in particolare dichiarando che questi era un «capobanda che ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto»; sono dichiarazioni fatte nel dicembre 1994 nel corso della trasmissione televisiva denominata *Sgarbi quotidiani*.

A me non sfugge il fatto che il parlamentare abbia manifestato queste espressioni in una fase di contrapposizione politica forte ed aspra tra lega e forza Italia, in particolare perché ci si trovava di fronte al fatto della caduta del Governo Berlusconi. Ma vorrei far osservare come il parlamentare eletto nelle liste di forza Italia non poteva esercitare una critica ed una polemica usando espressioni di questo tipo, nel senso che credo che la critica e la polemica politica siano altra cosa.

Aggiungo a questa considerazione - che non mi pare priva di significato - il fatto che l'onorevole Sgarbi in quel contesto esercitava un ruolo che io non posso pensare fosse quello di un parlamentare nell'esercizio delle proprie prerogative, in quanto l'onorevole Sgarbi esercitava il ruolo di conduttore di una trasmissione politica, di una trasmissione che reca il suo nome; e soprattutto faccio osservare come, essendo conduttore, egli agisse come prestatore d'opera. Egli infatti risulta essere alla dipendenza della Fininvest e dalla stessa azienda viene retribuito. Aggiungo che la stessa variazione dell'indice di ascolto è legata alla capacità del conduttore di fare *audience*.

Pertanto, ci troviamo di fronte alla situazione per cui il conduttore della trasmissione si esibisce e si presenta con contumelie, offese personali, ingiurie contro Bossi lesive del suo prestigio personale, in una situazione in cui è conduttore di una trasmissione che reca il suo nome. Per questo credo che non si possa pensare che ci si trovi di fronte all'esercizio di prerogative parlamentari.

Svolgo questa considerazione anche con un'altra riflessione, data dal fatto che

non credo che rientri nell'ambito delle competenze dell'articolo 68 l'ingiuria e l'insulto gratuito e personale, perché non penso che abbia a che fare in alcun modo con le funzioni parlamentari.

Per questa ragione, a nome della Giunta, esprimo il parere che non rientrino nell'esercizio delle prerogative riguardanti l'articolo 68, primo comma, della Costituzione le espressioni, l'atteggiamento e le frasi che sono stati usati dall'onorevole Sgarbi in detta trasmissione. Pertanto, il parere della Giunta è quello della sindacabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Non condivido le conclusioni contenute nella relazione dell'onorevole Bielli, perché, a mio modesto modo di vedere — suffragato da precedenti in questa Camera e nella Giunta per le autorizzazioni a procedere —, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, primo comma, non rilevano il luogo in cui i giudizi politici vengono espressi né lo strumento attraverso il quale il giudizio viene diffuso. Rileva, in sostanza, il contenuto delle cose dette; rileva, cioè, il fatto o comportamento politico, sia che esso venga posto in essere attraverso comizi, convegni, dibattiti o altro (mi riferisco, naturalmente, alla cosiddetta insindacabilità esterna), sia che venga realizzato attraverso mezzi di informazione: stampa, giornali, manifesti, televisione. E che il fatto, nel caso in esame, sia politico lo dice abbastanza chiaramente lo stesso relatore, onorevole Bielli, quando afferma (e leggo testualmente dalla sua relazione scritta): « Non sfugge certamente al relatore il contesto in cui si è manifestato il supposto reato, cioè una fase di contrapposizione politica forte e aspra tra la lega e forza Italia, contrapposizione che aveva portato alla caduta del Governo Berlusconi e aveva fatto gridare al ribaltone ». Dunque, il fatto (la trasmissione e il giudizio su di essa) è politico, onorevole Bielli, e tale, a mio parere, deve oggettivamente essere ritenuto.

Se non che, osserva il relatore (anche qui leggo testualmente): « L'onorevole Sgarbi, nell'esercitare il ruolo di conduttore della trasmissione che recava il suo nome, agì come prestatore d'opera ». Ora, come abbia fatto il collega Bielli e quali percorsi logici o sue intuizioni personali abbia seguito per stabilire con certezza che l'onorevole Sgarbi, nella circostanza, agì come prestatore d'opera e non come politico è un mistero che, francamente, non riesco a sciogliere. A me pare di poter osservare che, se accettassimo le conclusioni del collega Bielli, se cioè facessimo passare il principio immotivatamente e apoditticamente affermato nella relazione, dovremmo escludere dall'insindacabilità il comportamento di quei deputati giornalisti — e ve ne sono parecchi in quest'aula — che, legati da rapporti di collaborazione con editori, scrivono articoli politici su organi di stampa, su quotidiani e riviste, su settimanali, mensili e così via di seguito.

In questo modo, onorevoli colleghi, a me pare che si conculcherebbe e si limiterebbe la libertà di manifestazione del pensiero e di opinioni politiche dei tanti deputati giornalisti, presenti, ripeto, anche in quest'aula, giacché essi, se malauguratamente dovessero incorrere in un infortunio giudiziario per via di un'aspra polemica con l'avversario politico sviluppatasi e trascinatasi attraverso articoli sui giornali e organi di stampa, non potrebbero invocare l'esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione, perché sarebbero considerati prestatori d'opera. Così facendo, onorevoli colleghi, si rischia di creare un precedente pericolosissimo e si snaturano il significato e la portata dell'articolo 68 della Costituzione che, come è stato detto e ripetuto in altre occasioni, in unione con l'articolo 21 della Costituzione stessa, è posto a garanzia della piena libertà di manifestazione del pensiero politico e dei giudizi politici del parlamentare.

Nella passata legislatura, onorevole Bielli, non so se lei era presente, la Camera si occupò del caso dell'ex deputato del partito comunista italiano, ono-

revole Ada Becchi che, legata da un rapporto di collaborazione con *l'Unità*, come emergeva dagli atti, aveva scritto un articolo di fuoco contro l'allora ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino. In quel caso, prima la Giunta per le autorizzazioni a procedere e poi la Camera dei deputati si guardarono bene, in perfetta osservanza dell'articolo 68 della Costituzione, dal porre la distinzione tra prestatore d'opera e politico parlamentare: guardarono al fatto politico in sé e applicarono la esimente in parola. E noi, senza alcun pregiudizio politico, senza farne cioè una questione politica, come pare si voglia fare in questo caso, correttamente votammo per la insindacabilità.

Ma voglio, onorevoli colleghi, ricordare il caso più recente...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, il tempo a sua disposizione è finito!

VALENTINO MANZONI. Presidente, in questa materia...

PRESIDENTE. In questa materia il tempo a sua disposizione è finito. Sono previsti cinque minuti per gruppo e sono passati.

VALENTINO MANZONI. Questa materia coinvolge la libertà personale, la dignità del parlamentare sottoposto a procedimento...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, dica al suo capogruppo di far presente, in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, che cinque minuti sono pochi. Non le tolgo la parola, ma l'avverto che il tempo a sua disposizione è finito.

VALENTINO MANZONI. Sto concludendo, signor Presidente. Voglio però ricordarvi, onorevoli colleghi, il caso più recente dello stesso onorevole Sgarbi, che nel corso della medesima trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* aveva dato vita ad un'aspra polemica politica nei confronti di Carlo Ripa di Meana. Il tribunale di Perugia, dinanzi al quale era stato

incardinato il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Sgarbi per diffamazione con il mezzo della televisione, aveva trasmesso gli atti alla Camera dei deputati. Ma questa Camera dei deputati, nella seduta del 20 marzo 1997, quindi appena un anno fa, ha dovuto restituire gli atti — badi bene, onorevole Bielli — allo stesso tribunale di Perugia perché, nelle more, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di applicare al fatto l'articolo 68 della Costituzione senza distinguere, cosa peraltro impossibile, fra lo Sgarbi prestatore d'opera e lo Sgarbi politico.

Ma nel caso di specie, aggiunge l'onorevole Bielli, l'onorevole Sgarbi, oltre ad avere agito come prestatore d'opera (ed abbiamo visto che non è dato sapere donde e come il relatore abbia attinto tale convinzione), ebbe ad usare anche espressioni e termini che configurano un insulto gratuito ed offese che nulla hanno a che fare con la funzione parlamentare. Anche al riguardo ricordo ai colleghi deputati che esistono molti precedenti...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni!

VALENTINO MANZONI. Concludo, Presidente. Dicevo che anche al riguardo esistono molti precedenti in cui è stata riconosciuta rilevanza alla cosiddetta insindacabilità esterna anche in caso di opinioni espresse con linguaggio duro, offensivo e irrispettoso. I precedenti in questione sono parecchi. Ricordo molto sinteticamente il caso dell'onorevole Abaterusso, che aveva dato del ladro e del bastardo all'ex direttore dell'INPS di Casarano. In quell'occasione l'espressione «ladro e bastardo» fu ritenuto un giudizio politico. Non vedo allora perché le parole che l'onorevole Sgarbi ha pronunciato nei confronti dell'onorevole Bossi non debbano integrare anche in questo caso un giudizio politico. Quello dell'onorevole Abaterusso era un giudizio politico, mentre quello di Sgarbi non può essere considerato, per il relatore Bielli, un giudizio politico!

Presidente, ho concluso. Avrei voluto citare altri esempi di decisioni assunte da

questa Camera e dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in casi identici a quello del quale ci stiamo occupando, ma concludo, in ottemperanza all'invito che lei mi ha fatto, dichiarando la mia insoddisfazione per la relazione e chiedendo che la Camera si esprima a favore dell'insindacabilità del comportamento dell'onorevole Sgarbi in quanto esso integra una manifestazione di pensiero politico (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha deciso all'unanimità e quindi forza Italia, nella sua libertà di azione, si dichiara contraria alla decisione della Giunta. A nostro avviso, infatti, nel caso di specie è pienamente applicabile l'articolo 68 della Costituzione.

Che noi siamo nel vero lo dimostra anche il GIP, che ha rimesso gli atti alla Camera dei deputati, allorquando sostiene che: «la questione non è, a parere di questo giudice, manifestamente infondata. Rileva innanzitutto osservare come la trasmissione televisiva di cui al provvedimento sia andata in onda, come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nel proprio atto di querela, in un momento temporaneamente coevo alle prime fasi della crisi del Governo Berlusconi, ciò che fa sorgere il dubbio che chi parlava stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari, appartenendo allo schieramento di forza Italia, il cui *leader* era allora capo di Governo, schieramento contrapposto al partito del quale l'onorevole Bossi è segretario». Quindi, ci troviamo in un dibattito politico, nell'immediatezza di un comportamento dell'onorevole Bossi che è stato poi causa della caduta del Governo Berlusconi e che ha dato — così come diceva qualche giorno fa l'onorevole D'Alema rispondendo a un collega della lega — la possibilità alla sinistra di passare da quei banchi a quello del Governo. Quindi, il dibattito è politico.

Per quanto riguarda le parole, se queste non fossero un po' sopra le righe non saremmo qui. Noi siamo qui soltanto per giudicare se quanto detto dall'onorevole Sgarbi o da altro parlamentare si ricolleggi alla sua funzione parlamentare e si inserisca in un dibattito politico. Né è di pregio l'affermazione dell'onorevole Bielli — già fatta in precedenza e sulla quale non ci siamo ancora pronunciati — secondo cui, trattandosi di un conduttore televisivo, non avrebbe diritto alla tutela di cui all'articolo 68 della Costituzione, perché, così come diceva il collega che mi ha preceduto, in questo caso quella tutela non si applicherebbe neanche ad un parlamentare giornalista.

A noi non interessa in quale veste abbia parlato — se di conduttore di *Sgarbi quotidiani*, in un comizio o in una conferenza stampa o in altre occasioni —, ma a noi interessa che l'argomento era politico e che l'onorevole Sgarbi lo abbia affrontato nella sua funzione di parlamentare. Ecco perché noi voteremo e proponiamo di votare

contro la decisione della Giunta.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
- doc. IV-ter, n. 9/A)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Desidero informare l'Assemblea, avendo un collega correttamente posto la questione, che penso di poter rispondere — credo conformandomi all'orientamento dell'Assemblea — stabilendo che in tutti i casi di autorizzazione a procedere sarà sempre data la parola per ultimo, in fase di dichiarazioni di voto, al deputato interessato. Credo che sia giusto così.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Non avrei preso la parola se non avessimo all'esame della

Giunta — e richiamo l'attenzione dei colleghi perché il problema è delicato — lo stesso problema per un gruppo di fatti analoghi, dove si dibatte proprio la questione che è stata rappresentata qui, in modo mi sembra molto appiattito...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Onorevole sottosegretario Montecchi, si accomodi al suo banco.

ENNIO PARRELLI. ...senza focalizzare il vero problema. Stiamo decidendo, signor Presidente, sull'articolo 68, che riguarda un collega deputato. Forse una maggiore attenzione sarebbe auspicabile, perché il problema è veramente delicato.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole Parrelli, sta di fatto che il suo intervento coincide con l'ingresso in aula dei colleghi deputati. Onorevole Meloni, vuol prendere posto per piacere? Onorevole Bruno, prenda posto!

Prosegua, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI. Grazie, Presidente. Dicevo che si pone il seguente problema: l'onorevole Sgarbi come prestatore d'opera, in analogia al giornalista, può fare questi pronunciamenti? La differenza è sostanziale, colleghi deputati. La questione è delicatissima. In quella sede, infatti, l'onorevole Sgarbi non svolge funzioni giornalistiche o di informazione, ma fa l'intrattenitore: si tratta di una sorta di spettacolo. Se la circostanza si verificasse nell'ambito dell'avanspettacolo avrebbe tutela? Me lo domando e lo domando a voi. In quel contratto è previsto perfino l'obbligo di vestire i panni che il committente impone (addirittura restituendoli alla fine della prestazione). Vi sembra che questo sia paragonabile all'espressione di un giornalista che scrive su un organo di stampa — sia pure a pagamento — esprimendo le proprie opinioni politiche? Certamente sorge qualche dubbio.

Le espressioni utilizzate dall'onorevole Sgarbi sono funzionali alla manifestazione di un pensiero politico o — viceversa — sono funzionali allo spettacolo che si vuol

dare? Nella seconda ipotesi non si tratterebbe di manifestazione del pensiero politico, ma della sua qualità di intrattenitore teatrale-televisivo. È un problema che dobbiamo risolvere una volta per tutte. Infatti, se siamo nell'ambito della manifestazione del pensiero politico, sarà agevole risolvere tutte le questioni riguardanti l'onorevole Sgarbi. Ma questo nodo va sciolto, con maggiore consapevolezza di quanto non sia emerso dagli interventi che ho ascoltato in questa sede.

Per cortesia, colleghi. È un problema molto delicato. L'onorevole Sgarbi può essere simpatico o antipatico: non importa. Si pone una questione delicata che va esaminata con compostezza e con serietà.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Temo che il tempo a disposizione del suo gruppo sia esaurito.

SERGIO COLA. Se fosse possibile, potrei utilizzare il tempo per gli interventi a titolo personale.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare.

SERGIO COLA. Sarò telegrafico, Presidente.

Innanzitutto mi devo compiacere per il fatto che — contrariamente a quanto si è stabilito in altre circostanze — le frasi offensive come quelle in questione vengono considerate nell'ambito della discriminante. Vorrei però che non dimenticassimo alcuni precedenti, dei quali non so se altri colleghi abbiano parlato.

Ricordo, per esempio, il caso del deputato Ada Becchi, che collaborava con *l'Unità* percependo un regolare compenso per gli articoli o per un rapporto di dipendenza con quel giornale. Ebbene, nei confronti di quel deputato noi dicemmo che non esisteva assolutamente la necessità di operare un distinguo fra la sua funzione di parlamentare e la sua attività di giornalista, in relazione alla quale

percepiva un compenso. Di conseguenza decidemmo di non dichiarare sindacabile l'operato della Becchi: la situazione era più o meno analoga a quella dello Sgarbi e concerneva un articolo che le era stato regolarmente retribuito.

Vi sono anche altri casi analoghi: Di Pietro, per esempio, collabora continuamente con giornali e percepisce compensi; si esprime con termini che molte volte costituiscono diffamazione vera e propria. Certamente non è competente la Camera, in quanto Di Pietro appartiene all'altro ramo del Parlamento, ma si tratta pur sempre di un parlamentare in relazione al quale si porrà lo stesso problema.

Ritengo in definitiva che non si possa nella maniera più assoluta scindere l'attività di parlamentare da quella che si svolge a livello privatistico — di rapporto di lavoro —, come nel caso di Sgarbi. Se così non fosse, dimostreremmo di essere eccessivamente rigorosi. Tanto più che non sappiamo se in quel contesto Sgarbi proferì quelle parole nei confronti di Bossi *per incidens*, a prescindere dall'attività che stava svolgendo, e quindi esplicando — nel caso particolare — l'attività di parlamentare.

Di fronte a questi dubbi ed a queste perplessità ritengo che la proposta della Giunta non possa essere accolta e che si debba conseguentemente decidere per l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mancuso.

Collegli, per cortesia! Onorevole Saraceni, prenda posto. Onorevole Mattarella, per cortesia.

Prego, onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Una volta lette le considerazioni del giudice per le indagini preliminari, nell'apprezzare la natura par-

lamentaristica e politica delle dichiarazioni di cui si discute, potrei esimermi dal soggiungere ulteriori considerazioni rafforzative alle tesi dei colleghi di questa parte che mi hanno preceduto, ma siccome nella relazione si considera questo caso quasi come un precedente, attraverso il quale poi stabilire criteri piuttosto generali per casi analoghi, mi permetto due sole osservazioni.

Una riguarda il titolo privatistico attraverso il quale il parlamentare interviene nella materia con pubbliche dichiarazioni del proprio pensiero. L'essere o non essere questa dichiarazione di pensiero collegata ad un rapporto privatistico con terzi, come si dice dovrebbe essere in questo caso, è irrilevante e non oblitera affatto la condizione soggettiva generale e assorbente del soggetto munito della prerogativa parlamentare, tanto più in questo caso in cui la manifestazione del pensiero è attribuibile sia al parlamentare come tale sia all'eventuale parte contrattuale in quel rapporto di cui abbiamo parlato.

La Giunta non è abilitata a selezionare, a distinguere le fonti della legittimazione all'atto, se quest'atto rientra per sua natura, per la contestualità del suo valore, nell'ambito della funzione parlamentare, *intra o extra moenia*.

L'altra considerazione — è suggestiva e la sento ripetuta — riguarda la valutazione incidentale del carattere delle espressioni che in questo caso son dette addirittura diffamatorie.

Se le parole, le espressioni siano o no penalmente rilevanti non è anch'essa questione che incide nella competenza alla valutazione dell'atto, altrimenti non avremmo competenza altro che per fatti che non costituiscono reato: negheremmo, nell'affermarla al massimo, la nostra competenza, la competenza del Parlamento a queste valutazioni.

Se si tratta di atto delittuoso — nel caso di specie di un caso di diffamazione e di ingiuria —, non è materia che ricade nell'ambito di questa valutazione, una volta stabilita la soggettività parlamentare della persona che sarebbe incorsa nel reato. Quando e se il giudice se ne

occuperà, egli solo potrà dire se quelle espressioni siano o meno conformi al paradigma legale della diffamazione.

Queste due considerazioni, signor Presidente, che sono di principio e che si devono rinnovare ogni qual volta ci occupiamo del caso del collega Sgarbi, sono quelle per le quali propendo per la tesi della insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. In questa votazione, e sempre trattandosi del collega Sgarbi, personalmente mi asterrò perché siamo di fronte ad una questione importante, che è questione di principio, sulla quale sarebbe bene che anche gli altri colleghi della Giunta conoscessero l'orientamento dell'Assemblea, che ovviamente è sovrana su questa come su tutte le altre questioni che affrontiamo.

Io sento un problema di coscienza, che è il seguente: se cioè l'insindacabilità, che è un diritto del parlamentare, debba essere...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Ceremigna. Presidente Manca, per cortesia, prenda posto! Onorevole Palma, prenda posto! Onorevole Nardone, prenda posto! Onorevoli Nesi e Saia, per cortesia, prendano posto!

Onorevole Ceremigna, prosegua pure.

ENZO CEREMIGNA. Mi stavo chiedendo se il diritto alla insindacabilità delle opinioni espresse, in Parlamento o fuori, da un parlamentare debba valere anche in una trasmissione televisiva, avente come fondamento e scopo quello dell'intrattenimento aggressivo, di una funzione aggressiva, mancando la quale verrebbe ad essere spenta la trasmissione.

Dico questo perché di fronte abbiamo numerosissimi casi di cittadini (a volte si tratta di colleghi parlamentari, a volte di magistrati, a volte di professori o di docenti e via dicendo) che si sentono offesi dal linguaggio usato dall'onorevole Sgarbi.

Dunque, noi dobbiamo difendere le prerogative del parlamentare ma tenendo conto del fatto che ciò non sfoci in un privilegio insostenibile per i cittadini che ricorrono, ovviamente a proprie spese, alla giustizia.

Nel caso specifico il querelante è l'onorevole Bossi, il quale peraltro dà molto lavoro alla Giunta per il linguaggio che usa (questa volta è dalla parte del querelante ma molte volte si trova dalla parte del querelato).

Non si sfugge dal problema in oggetto, sul quale giustamente l'onorevole Parrelli ha chiesto una riflessione particolare da parte dell'Assemblea, e cioè se, alla fine dei conti, le prerogative del parlamentare si debbano estendere fuori dal Parlamento e riguardare anche le trasmissioni televisive.

Ed allora, ciò che vale per l'onorevole Sgarbi dovrebbe valere anche per Maurizio Costanzo, per Santoro e per tanti altri che evidentemente non possono utilizzare lo stesso linguaggio, altrimenti ne risponderebbero penalmente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Mi limiterò ad alcune brevissime considerazioni.

Anzitutto vorrei ricordare che la Giunta non si è espressa all'unanimità; sulla questione non vi è stato però alcun intervento.

In secondo luogo, qualche collega ha detto che ci troviamo dinanzi a fatti e ad atteggiamenti di natura parlamentaristica. Vorrei fare osservare a tutti i colleghi un dato. La funzione del parlamentare configura un ruolo diverso dagli altri (e da questo punto di vista riprendo osservazioni fatte da molti colleghi). Ma proprio perché non si tratta di un ruolo come gli altri, e proprio perché è di natura parlamentaristica, è possibile usare termini quali quelli utilizzati dall'onorevole Sgarbi? In altre parole, la natura parlamentaristica sarebbe quella di avere un dibattito politico fatto con queste espres-

sioni: «Capobanda che ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto»? Se questa è una natura parlamentaristica e se passano frasi del genere non saprei proprio dire quale sarà allora il futuro Parlamento.

Concludo formulando un'ultima considerazione. Qui non stiamo discutendo su atteggiamenti di antipatia o di simpatia verso l'onorevole Sgarbi cui peraltro, sul piano personale, mi lega anche un sentimento di amicizia.

Stiamo discutendo d'altro. Io sono tra coloro che, qualora da parte di un parlamentare si usino termini che fanno riferimento all'ironia — sto pensando che in altre occasioni l'onorevole Sgarbi, rivolto a qualche altro personaggio leghista l'ha chiamato «uomo dalle gambe corte», o che l'onorevole D'Alema è stato chiamato «baffino» —, ritengono che non vi sia nulla di male. Ma questo è altro rispetto al dato dell'ingiuria che è stata posta in essere dall'onorevole Sgarbi in questa occasione. Allora, credo che, se vogliamo salvare la funzione del parlamentare, va fatto riferimento anche al merito della questione; così come va fatto riferimento alla considerazione che in questa occasione siamo di fronte all'onorevole Sgarbi, il quale tutti i giorni, ad una certa ora, presta la sua opera non come parlamentare ma, appunto, come prestatore d'opera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, la desolazione di oggi, la mia personale desolazione ed anche quella che occuperà l'animo di loro colleghi nelle prossime giornate, quando avremo altri temi di questo genere da affrontare per le possibili insindacabilità, non mi ha tolto del tutto il buon umore che mi è venuto sentendo che l'onorevole Bossi può iscriversi tra i suoi difensori

«monsignor» Bielli, il quale mi ha indirizzato la sua omelia sull'inopportunità di alcune mie dichiarazioni che io stesso trovo un po' forti nei confronti di Bossi, ovvero «capo banda che ha preso soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo» eccetera. Certo, sono forti; ma credo che l'onorevole Bossi soffrirebbe di più a sapere di essere difeso da «monsignor» Bielli, nel momento in cui egli stabilisce che quello scambio è perfettamente simmetrico, talché su un giornale di oggi, come insistentemente fa, ed io credo sia legittimo sul piano politico, l'onorevole Bossi apostrofa di «mafioso» e di «ladro» il cavaliere del lavoro, presidente della Fininvest e capo dell'opposizione, onorevole Berlusconi. Evidentemente, noi siamo su un piano diverso, che è quello in cui l'insulto politico, al di là della sostanza, appare un modo di espressione, certo poco curiale. Lo ammetto e mi scuso sia con l'onorevole Bielli sia con l'onorevole Bossi, pur non riuscendo ad intendere l'argomento che insiste sul mezzo, talché, da onorevole a monsignore, non sentivo affermazioni di questo genere dai tempi in cui Gregorio XVI individuò nella locomotiva un mezzo del demonio.

La televisione, che — vi prego di ricordare, onorevoli colleghi — nel 1948 in Italia non c'era, poiché apparve all'esordio degli anni cinquanta, non è evidentemente contemplata tra le possibili forme di comunicazione della Costituzione di allora e nel 1993, quando rettificammo la Costituzione, non cambiammo quell'assunto poiché ritenemmo che la televisione, ci fosse o non ci fosse, era soltanto un mezzo, niente di più: non è il demonio. Se io prendo una bistecca e la metto nella televisione, potrò scongelarla, se ci metto una scarpa, non potrò mangiarla, quindi il mezzo non è colpevole, l'uso del mezzo non può essere colpevole, il treno non è colpevole. Pensare che siamo in una dimensione così tolemaica da ritenere che il mezzo possa aggiungere colpa e la mancanza del mezzo possa toglierla, rispetto al pensiero... perché pensiero è, onorevole Bielli, e lei lo sa bene. Non so se lei fosse

già qui, ma quelle stesse identiche battaglie hanno portato migliaia di persone a scrivere lettere a me, e non a lei, per lamentarsi della custodia cautelare, del tradimento dell'onorevole Bossi, della violenza subita dal potere, perché hanno sentito un parlamentare che in quest'aula diceva cose che poi riproduceva in televisione identiche. Lo stesso onorevole Ingrao, più moderno di lei, a un certo punto capì che il luogo del comizio era la televisione ed accettò, sia pure con sofferenza, di andare là dove poteva esprimere quello che qui sarebbe rimasto fra pochi.

La questione di pagamenti o non pagamenti non cambia la sostanza di un pensiero libero ovunque si esprima. Anche noi qui siamo pagati, anche noi qui — come voleva l'onorevole Scalfaro quando impose a tal Borsano di rimettersi la giacca — abbiamo l'obbligo intuitivo, quello che io ho imposto alla Fininvest, di portare cravatta, giacca, avere decoro.

Siccome siamo pagati e portiamo la giacca siamo strumento occulto di chi ci ha mandato qui? Mi sembra veramente che il Medioevo ritorni. E allora, ricordando Gregorio XVI, ricordando Scalfaro e le sue giacche, ricordando la cravatta che io sempre porto, guardo con preoccupazione, come d'altra parte l'onorevole D'Alema (che dice: vedi, da quando è entrata in Parlamento la società civile, ecco che gli atti non sono più civili) il *chewing gum* sotto il banco del Comitato dei nove, che non c'era nel 1948: anche quello è strumento del demonio? Può il parlamentare mangiare la gomma oppure la gomma non è parlamentare?

Devo ancora sentire questi argomenti, che mi sembrano talmente singolari. Sarei pronto ad essere condannato per ciò che ho detto dell'onorevole Bossi, ma allora ricorderò che quando si diceva « Fanfani ladro », « Mancini ladro », « Governo ladro », era un'indicazione politica in cui il « ladro », venendo spesso dalla sinistra nelle piazze, era argomento morale, quello stesso usato da Dario Fo migliaia di volte nell'intendimento di incriminare una classe politica corrotta e quindi ladra (non è il caso di Bossi).

Allora, osserverei nell'ordine: dispiace che l'onorevole Bielli abbia della funzione parlamentare un avviso più debole di quello del magistrato, che guarderò come un parlamentare, che scrive, citando le parole che ho detto: « La questione non è, a parere di questo giudice, manifestamente infondata: rileva innanzitutto — come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nel proprio atto di querela — che queste affermazioni furono fatte in un momento temporaneamente coevo alle prime fasi della crisi del Governo Berlusconi, ciò che fa sorgere il dubbio che chi parlava stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare appartenente allo schieramento forza Italia ». E poi dice ancora: « L'attacco verbale posto in essere dall'onorevole Sgarbi si inserisce nell'accusa e notoria dialettica politica che contrappone i due esponenti, dialettica che rientra sicuramente nelle funzioni tipiche di parlamentare ».

Lo dice Elena Fumagalli, che non è parlamentare ma che ha consapevolezza di quest'aula e della parte parlamentare che noi non abbiamo. I giudici hanno bensì senso del loro ordine, come il CSM garantisce quasi universalmente per quello che dicono. Il parlamentare si deve spogliare delle guarentigie perché c'è la « macchina del demonio », perché ci sono la giacca e la cravatta! Ovvero, la dottoressa Fumagalli ha la coscienza del ruolo parlamentare più avanzata dell'onorevole Bielli e dell'onorevole Parrelli.

Ma allora, preso atto di queste considerazioni, vorrei dire, nonostante la malinconia (d'altra parte le date lo indicano: questa vicenda iniziò nel 1994, la richiesta del giudice è del 1995, siamo nel 1998) che l'infinita lunghezza dei tempi parlamentari, il dubbio amletico che si involge nelle menti di Bielli e Parrelli hanno fatto sì — e lo dirò nella desolazione di questi lavori sempre più inutili — che l'onorevole Bossi, tanto offeso da me con questa querela, l'abbia ritirata.

Mi dispiace darvi questa mesta notizia ma ancora una volta stiamo discutendo di una cosa che è morta, perché il querelante ha ritirato la sua querela. Caro

onorevole Bielli, caro onorevole Parrelli, autorizziamoci dunque ad un procedimento che è morto sul nascere (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*), perché l'onorevole Bossi ha avuto l'intelligenza di ritirare quella querela per non avere Bielli come suo difensore!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

FABIO MUSSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Presidente, se non c'è più querela, che cosa stiamo per votare questa mattina? Non vorrei che perdesimo due ore anche per procedimenti che sono stati interrotti!

PRESIDENTE. Non saranno questi secondi a cambiare le cose, visto che il tempo oramai si è già perso, onorevole Mussi.

Inoltre la Giunta non ha agli atti la documentazione sul ritiro della querela. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al Doc. IV-ter, n. 9/A, non concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	362
<i>Astenuti</i>	39
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	159
<i>Hanno votato no</i>	203

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 9/A concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Signor Presidente, vorrei far notare che il meccanismo di votazione non ha funzionato.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; d'iniziativa popolare; Pezzoli; Delmastro delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476) (ore 10,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; d'iniziativa popolare; Testa; Pezzoli; Delmastro delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Avverto che sul testo unificato è stata presentata la questione pregiudiziale Fongaro ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 790 sezione 1*).

Ricordo che il calendario dei lavori, predisposto a seguito della riunione

dell'11 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, prevede che nella parte antimeridiana della seduta odierna si proceda alla discussione e alla votazione della questione pregiudiziale, mentre la discussione generale avrà luogo alle ore 17.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 790)

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 29 maggio della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora;

gruppi: 4 ore (30 minuti per gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

(Discussione di una pregiudiziale - A.C. 790)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della questione pregiudiziale Fongaro ed altri.

Ricordo che a norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la pregiudiziale potrà essere illustrata da uno solo dei proponenti per non più di dieci

minuti. Potrà quindi intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Fongaro ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.

CARLO FONGARO. La lega nord per l'indipendenza della Padania ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità sulla riforma delle locazioni, perché è nostra intenzione smascherare questa falsa liberalizzazione.

Non si può parlare di liberalizzazione dal momento che esistono due canali, uno cosiddetto libero - che libero non è - ed uno vincolato, che invece tale è, perché prevede dei limiti. Il canale libero prevede una durata minima per i contratti di locazione di quattro anni rinnovabili per altri quattro anni, come quasi sempre avviene. Non è prevista alcuna forma di interruzione dal momento che se non interviene una precisa disdetta... Presidente, se fosse possibile vorrei cercare di concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia. Onorevole Lorenzetti la prego di prendere posto; onorevole Zagatti anche; onorevole Angelini, onorevole Zani, onorevole Saraceni. Onorevole Saraceni, la richiamo all'ordine per la prima volta. Onorevole Fongaro, forse ce l'abbiamo fatta. Non ancora: onorevole Lorenzetti prenda posto per cortesia.

Prego, onorevole Fongaro.

CARLO FONGARO. Dicevo che alla seconda scadenza, se non interviene una precisa volontà, scatta una sorta di tempo indeterminato e il contratto si rinnoverà per altri quattro anni, più ulteriori quattro.

È difficile dire se effettivamente gli anni siano quattro più quattro, perché con i tempi della giustizia italiana per rientrare in possesso di un immobile il periodo si dilata ulteriormente.

Il canale vincolato, come ho detto, prevede dei vincoli, anzi è quasi peggio del famigerato equo canone; ritorna il canone equo con una durata rigidamente fissata;

vengono riesumate le organizzazioni rappresentative, nonostante la Corte costituzionale abbia espresso dubbi sul loro ruolo, viene sancito un diritto di prelazione che in passato esisteva per usi diversi.

Vi è poi la convenzione nazionale, che è un'esaltazione dell'unità nazionale — quasi un fanatismo centralista — che vorrebbe dettare norme e regole uguali per tutti, uniformando e omologando il mercato immobiliare di Verona con quello di Potenza. Ma ciò che si contesta in particolare è che attraverso un meccanismo di agevolazioni fiscali (tra l'altro, anche queste non sono eque, perché alcuni comuni ne potranno usufruire ed altri no, in base a vecchie leggi che debbono tuttora essere verificate; la cui copertura, tra l'altro, per il momento è stata individuata, ma sarà tutta da dimostrare nei tempi futuri) si induce — ma sarebbe più corretto dire « si costringe » — il proprietario a ricorrere al canale vincolato. Lì avviene l'esproprio dell'immobile o, quanto meno, una forte limitazione della disponibilità e dell'uso della proprietà privata da parte del legittimo proprietario. Abbiamo visto, infatti, che vi è tutta una serie di vincoli che verranno stabiliti — bontà loro — dalle organizzazioni rappresentative (quindi, nulla si dice dei proprietari!). Vi è inoltre la difficoltà oggettiva che il proprietario incontra per rientrare in possesso del proprio immobile una volta terminata la locazione; difficoltà che — come dicevo prima — è dovuta al pessimo funzionamento della giustizia ed alla complessità delle procedure previste per il rilascio dell'immobile. In particolare, all'articolo 6 si prevede brutalmente — dico « brutalmente » perché non vi è alcuna motivazione — che gli sfratti per finita locazione siano sospesi per cinque mesi, dopo i quali vedremo che succederà...! Noi riteniamo che questa sospensione per cinque mesi non abbia alcuna giustificazione, visto che è difficile immaginare che in un tale periodo i proprietari e gli inquilini possano raggiungere quell'accordo che prima non erano riusciti a

trovare. Probabilmente, si tratta soltanto di far slittare la risoluzione del problema!

Sempre all'articolo 6 si prevede un differimento generalizzato — su semplice richiesta del conduttore — di tutti i provvedimenti di rilascio. In questo caso, tra l'altro, vengono particolarmente agevolate alcune categorie — che hanno tutta la mia solidarietà e comprensione — quali quelle degli ultrasessantacinquenni, dei disoccupati e dei portatori di handicap. Vorrei evidenziare però che, proprio mettendo sotto tutela i soggetti che fanno parte di queste categorie, essi faranno più fatica di altri a trovare casa, per la diffidenza che poi nascerà nei proprietari degli immobili.

Sottolineo che è stata vista favorevolmente la proposta di soppressione — grazie ad un nostro emendamento — dell'accertamento da parte del pretore dei motivi di necessità del proprietario.

All'articolo 12 è contenuta la dichiarazione di nullità di tutti i patti diversi da quelli stabiliti dalla presente legge. Si tratta di un articolo che riprende pari pari un altro articolo della legge sull'equo canone del 1978, la quale creò un'enorme confusione. Questo articolo, che prevede la dichiarazione di nullità di tutti i patti contrari a questa legge — i quali dovranno poi comunque essere verificati alla luce di quanto decideranno le organizzazioni rappresentative in sede di convenzione nazionale — è gravemente lesivo della libertà contrattuale. È inoltre facile prevedere che vi sarà un enorme contenzioso tra le varie interpretazioni di giurisprudenza nella individuazione di quelli che saranno o meno i patti contrari alla legge. Come è successo con la legge n. 392 del 1978, si dovrà aspettare ben dieci anni di giurisprudenza per capire effettivamente quali saranno i patti compatibili con questa legge.

Per uscire dall'emergenza locazioni, che oramai dura da quarant'anni (per cui, non si tratta più di emergenza, ma di un vero e proprio sistema), la lega aveva proposto che i contratti fossero considerati titolo esecutivo — in questo modo si sarebbe almeno evitato il passaggio attra-

verso il malfunzionamento della giustizia — e la soppressione del secondo canale, cioè di quello vincolato. È stato tutto inutile, perché su queste grandi riforme la lega non ha avuto il consenso della Commissione.

Infatti si continua ad avere una imposizione ideologica del mercato delle locazioni, per cui da una parte, vi sono i cittadini deboli, che secondo l'ideologia sarebbero gli inquilini, dall'altra i cittadini forti, che sempre secondo questa ideologia sarebbero i proprietari. Ma l'esperienza dimostra che spesso è esattamente il contrario.

Per tutti questi motivi, la lega nord per l'indipendenza della Padania ha proposto una questione pregiudiziale di costituzionalità chiedendo di non procedere all'esame dell'atto Camera n. 790, in quanto esso è in contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, che stabilisce che la proprietà privata venga riconosciuta e garantita dalla legge.

Grazie, Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Fongaro.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Casinelli. Ne ha facoltà.

CESIDIO CASINELLI. Da alcuni deputati della lega nord per l'indipendenza della Padania è stata presentata una questione pregiudiziale di costituzionalità sull'atto Camera n. 790 relativo alla riforma del mercato delle locazioni per uso abitativo. La pregiudiziale riguarda soprattutto ed essenzialmente l'articolo 42 della Costituzione, ma proprio alla luce di quanto recita l'articolo in questione a me sembra di poter affermare con assoluta certezza che si tratta di una pregiudiziale assolutamente infondata. Infatti, all'articolo 42 è detto, tra l'altro, che la proprietà privata è riconosciuta e garantita e che la legge determina comunque i modi di acquisto e di godimento ed i limiti degli stessi allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Noi riteniamo che l'abitazione assolve ad un'esigenza sociale primaria. Credo che questa sia una considerazione fuor di dubbio. La soluzione del problema dei nostri concittadini che non sono in grado di pagare un canone sul libero mercato, di tanti concittadini che hanno comunque diritto di vivere con dignità in un'abitazione dignitosa, indipendentemente dal censo del nucleo familiare, non può essere lasciata dallo Stato al libero rapporto tra inquilini e proprietario. Si tratta infatti di un problema che riguarda tutta la comunità e che, quindi, deve essere risolto dallo Stato, naturalmente nel rispetto delle prerogative essenziali del proprietario e della dignità dell'inquilino e dei meno abbienti.

Questa proposta di legge interviene, essenzialmente, nell'abrogare la normativa sull'equo canone per ciò che attiene alle locazioni per uso abitativo e all'abrogazione della normativa per i patti in deroga, assicurando ai meno abbienti un contributo sul canone corrisposto. Questo è il meccanismo del cosiddetto secondo canale, sul quale la proposta di legge interviene cercando di calmierare i canoni e lasciando comunque ampio spazio alla contrattazione tra le parti, tra i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari e soprattutto nel rispetto del mercato e delle situazioni locali.

La legge si propone di invogliare i proprietari ad utilizzare il secondo canale, promettendo e prevedendo una riduzione ulteriore — oltre il 15 per cento, che resta comunque per tutti — del reddito imponibile derivante dai contratti di locazione. Nella pregiudiziale presentata il secondo canale viene tacciato di forti limitazioni decise dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini (così recita testualmente la pregiudiziale stessa). La scelta del secondo canale è invece assolutamente libera, anche se incentivata. Le parti, quindi, possono scegliere se ricorrere a questo secondo canale, che si definisce fortemente limitato da alcune decisioni prese dalle organizzazioni, o se percorrere, invece, la strada del primo canale, che è assolutamente libero. L'unico aspetto disciplinato dalla normativa pre-

vista dal primo canale attiene solo alla durata, che è essenzialmente di quattro anni, che può essere rinnovabile, ma che può terminare al quarto anno in tutti i possibili casi di necessità del proprietario.

Questi sono contemplati con dovizia di particolari nel testo all'esame di quest'aula. L'unico vincolo, dicevamo, posto alla contrattazione libera del primo canale è la durata; e ci pare che questa durata, conformemente a quanto è sempre accaduto nel passato, conformemente alla legislazione degli altri paesi europei, sia un limite assolutamente compatibile con la nostra Carta costituzionale.

In definitiva, circa la previsione, per quanto riguarda il primo canale, di una durata maggiore di quella stabilita dal codice civile, che è l'unica eccezione alla completa liberalizzazione del primo canale, riteniamo che per i contratti che riguardano comunque il bene primario della casa, al quale tutti hanno diritto, questa limitazione assolva ad una funzione sociale importante e che non contrasti assolutamente con l'articolo 42 della Costituzione.

Per questo motivo, a nome del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo, preannuncio il voto contrario sulla pregiudiziale presentata da deputati del gruppo della lega nord (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Francamente sollevare questioni pregiudiziali di costituzionalità su questo provvedimento pare anche a me del tutto infondato. Vorrei ricordare, tra l'altro, in aggiunta alle considerazioni svolte dal collega Casinelli, che il Comitato pareri della Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Naturalmente si può poi discutere del merito del provvedimento, e ne discuteremo; l'abbiamo fatto a lungo in Commissione. Si tratta di un provvedimento molto atteso, che ha come obiettivo quello di allargare il mercato delle locazioni attraverso regole

nuove — che tra l'altro superano vecchi schemi vincolistici — nonché quello di superare norme frammentarie e provvisorie in materia di sfratti. Ribadisco però che del merito del provvedimento discuteremo successivamente.

Nella pregiudiziale presentata dai colleghi della lega nord si fa leva su un argomento, in sostanza quello secondo cui la previsione, accanto ad un regime di libera contrattazione tra proprietari e inquilini (il cosiddetto primo canale), di un secondo regime, di un secondo canale relativo ad un sistema di incentivi fiscali — gli sgravi del 30 per cento — per chi realizzi contratti tipo entro una fascia di canoni calmierati stabiliti da forme di contrattazione collettiva tra associazioni di proprietari e di inquilini, sarebbe niente meno che una violenza al diritto alla proprietà privata e che si impedirebbe ai cittadini di disporre liberamente dei loro beni.

Vorrei ricordare pacatamente che da questo punto di vista il testo è molto chiaro: l'eventuale scelta da parte del proprietario di questo secondo regime è, appunto, una scelta individuale del tutto libera, all'interno di accordi collettivi anch'essi liberamente sottoscritti. Non vi è quindi alcuna logica vincolistica, non vi è alcun obbligo, non vi è alcuna limitazione al diritto di proprietà; c'è semplicemente una giusta logica di incentivi, che punta ad allargare le opportunità tra proprietari ed inquilini.

D'altra parte, lo spirito di questo provvedimento è proprio quello di cercare un punto di equilibrio molto avanzato e ragionevole tra la necessità di liberalizzare il mercato delle locazioni, superando logiche vincolistiche vecchie di venti anni che, prima ancora che giuste o sbagliate, si erano dimostrate inefficaci (e si prevede in questo senso, come dicevo, la libera contrattazione tra proprietari ed inquilini), e al tempo stesso la necessità di intervenire a sostegno delle fasce sociali più deboli. Va in questo senso la previsione di un cosiddetto secondo canale con la libera scelta di aderire a contratti tipo;